

**Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Testo rilevante ai fini del SEE)**

PE/74/2023/REV/1 - GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/req/2024/1991/oj> (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

- a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
- b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
- c) a una maggiore sicurezza alimentare;
- d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

2. Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

**Articolo 2  
Ambito geografico**

Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:

- a) sul territorio degli Stati membri;
- b) nelle acque costiere, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
- c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 <sup>(42)</sup>.

Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.

**Articolo 3  
Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;
- 2) «habitat di una specie»: habitat di una specie quale definito all'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;
- 3) «ripristino»: processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, il ripristino di un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni, con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, migliorando una superficie di un tipo di habitat fino a portarla a un buono stato, ristabilendo la superficie di riferimento favorevole e migliorando l'habitat di una specie fino a portarlo a una qualità e quantità sufficienti conformemente all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, nonché conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 12, e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8

a 12;

- 4) «buono stato»: con riferimento a una superficie di un tipo di habitat, stato in cui le caratteristiche fondamentali del tipo di habitat, in particolare la sua struttura, le sue funzioni e le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche, riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, e, negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 5) «buono stato ecologico»: buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;
- 6) «stato di conservazione soddisfacente di un habitat»: stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- 7) «stato di conservazione soddisfacente di una specie»: stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- 8) «superficie di riferimento favorevole»: superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, e di tutte le variazioni ecologiche significative di tale tipo di habitat nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie attuale del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente per la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, dalla superficie aggiuntiva necessaria per il ristabilimento del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ristabilimento contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat e, negli ecosistemi marini, tale ristabilimento contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 9) «qualità sufficiente dell'habitat»: qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 10) «quantità sufficiente dell'habitat»: quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine a essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 11) «tipo di habitat molto comune e diffuso»: un tipo di habitat che si trova in diverse regioni biogeografiche dell'Unione con un intervallo superiore a 10 000 km<sup>2</sup>;

- 12)«impollinatore»: insetto selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;
- 13)«diminuzione delle popolazioni di impollinatori»: diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;
- 14)«specie arborea autoctona»: una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale, passata o presente, e nella sua area naturale di dispersione potenziale, ossia all'interno dell'area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l'introduzione o l'intervento diretti o indiretti da parte dell'uomo;
- 15)«unità amministrativa locale» o «LAU»: divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro, al di sotto del livello di provincia, regione o Stato, istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(43)</sup>;
- 16)«centri urbani» e «agglomerati urbani»: unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 17)«città»: LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 18)«piccole città e sobborghi»: LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 19)«zone periurbane»: zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;
- 20)«spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
- 21)«copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
- 22)«fiume a scorrimento libero»: un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;
- 23)«riumidificazione delle torbiere»: processo di trasformazione di un terreno torboso drenato in terreno torboso umido;
- 24)«zona di accelerazione per le energie rinnovabili»: zona di accelerazione per le energie rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001.

## CAPO II

### OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

#### Articolo 4

### Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:

a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;

b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri, ove debitamente giustificato e ai fini di tale paragrafo, possono escludere dal pertinente gruppo di tipi di habitat i tipi di habitat molto comuni e diffusi che coprono più del 3 % del loro territorio europeo.

Qualora applichi la deroga di cui al primo comma, uno Stato membro mette in atto misure di ripristino:

a) entro il 2050 su una superficie che rappresenta almeno l'80 % della superficie che non è in buono stato per ciascuno di tali tipi di habitat;

b) entro il 2030 su almeno un terzo della percentuale di cui alla lettera a); e

c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera a).

La deroga di cui al primo comma si applica solo se è garantito che la percentuale di cui al secondo comma, lettera a), non impedisce il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di tali tipi di habitat.

3. Se uno Stato membro applica la deroga a norma del paragrafo 2, l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica alla superficie totale di tutti gli altri tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato e l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applica alle restanti superfici dei pertinenti gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato.

4. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale per ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.

6. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 5 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 4 si applica ai restanti tipi di habitat che fanno parte dei gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.

7. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

8. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c), del presente regolamento.

9. Gli Stati membri provvedono, al più tardi entro il 2030, affinché sia conosciuto lo stato dei tipi di habitat di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I e affinché entro il 2040 sia conosciuto lo stato di tutte le superfici dei tipi di habitat di cui all'allegato I.

10. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 4 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 7 presenti in questi tipi di habitat.

11. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.

Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.

12. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 17 del presente articolo.

13. Per quanto riguarda i paragrafi 11 e 12 del presente articolo, al di fuori dei siti Natura 2000, in assenza di alternative gli Stati membri possono applicare gli obblighi di non deterioramento di cui ai suddetti paragrafi a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie, a condizione che lo Stato membro interessato notifici alla Commissione l'intenzione di applicare il presente paragrafo dal 19 febbraio 2025 e adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera j), all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

14. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 11 non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

15. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 12, non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

16. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12 è giustificato se è dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
- c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

17. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

- a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
- b) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie elencate agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

#### Articolo 5

##### Ripristino degli ecosistemi marini

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:

- a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
- b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
- c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; e
- d) entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

La percentuale di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

2. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 elencati all'allegato II nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.

4. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 3 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alla superficie supplementare restante necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.

5. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

6. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

7. Gli Stati membri provvedono affinché lo stato delle seguenti zone sia conosciuto:

- a) entro il 2030, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
- b) entro il 2040, per tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
- c) entro il 2040, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
- d) entro il 2050, per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi elencati all'allegato II.

8. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 5 presenti in tali tipi di habitat.

9. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2

e 5 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.

Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.

10. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 14 del presente articolo.

11. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

12. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 10 non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

13. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è giustificato se è dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
- c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

14. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

- a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
- b) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
- c) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

## Articolo 6

### Energia da fonti rinnovabili

1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:

a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(44)</sup>; o

b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(45)</sup>.

2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.

#### *Articolo 7* **Difesa nazionale**

1. Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, 4 o 7, o dell'articolo 5, paragrafo 1, 2 o 5, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione.

2. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente.

Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono esentare piani e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora uno Stato membro applichi tale esenzione, esso mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l'impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.

#### *Articolo 8* **Ripristino degli ecosistemi urbani**

1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, rispetto al 2024. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.

2. Dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031 fino al

raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

#### *Articolo 9* **Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali**

1. Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(46)</sup>, in particolare l'articolo 15.

2. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali individuate nell'inventario realizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere i) e n). Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.

3. Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano mantenute.

#### *Articolo 10* **Ripristino delle popolazioni di impollinatori**

1. Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro il 19 agosto 2025.

3. Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.

4. Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti.

5. La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell'adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione

istituisce, tra l'altro, un'apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.

#### Articolo 11

##### Ripristino degli ecosistemi agricoli

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione.

2. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:

- indice delle farfalle comuni;
- stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
- percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

3. Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il 1° settembre 2025 = 100, raggiunga i seguenti livelli:

- per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050;
- per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno depauperate: 105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050.

4. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno:

- il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;
- il 40 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno un terzo è riumidificato;
- il 50 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno un terzo è riumidificato.

Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Inoltre, gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 40 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Le misure di ripristino consistenti nella riumidificazione delle torbiere, compresi i livelli idrici da raggiungere, contribuiscono a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e ad aumentare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali e locali.

Ove debitamente giustificato, la portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo può essere ridotta da uno Stato membro a un livello inferiore di quanto prescritto al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo se è probabile che tale riumidificazione abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri

interessi pubblici e se tale riumidificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli. Tali eventuali riduzioni sono determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 8.

L'obbligo per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi di riumidificazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), non implica l'obbligo di riumidificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali la riumidificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.

Se del caso, gli Stati membri incentivano la riumidificazione per renderla un'opzione attraente per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati e promuovono l'accesso degli agricoltori e degli altri portatori di interessi a formazioni e consulenze sui benefici della riumidificazione delle torbiere e sulle opzioni relative alla successiva gestione del territorio e le opportunità che ne derivano.

#### Articolo 12

##### Ripristino degli ecosistemi forestali

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi.

2. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, ulteriormente illustrato nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di almeno sei su sette dei seguenti indicatori per gli ecosistemi forestali, ulteriormente illustrati nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza è misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:

- legno morto in piedi;
- legno morto a terra;
- percentuale di foreste disetanee;
- connettività forestale;
- stock di carbonio organico;
- percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;
- diversità delle specie arboree.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 è giustificato se è dovuto a:

- casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o
- trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.

#### Articolo 13

##### Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

1. In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo all'adempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico e alle condizioni degli habitat locali, che contribuiscono

a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure volte a realizzare tale impegno mirano ad aumentare la connettività ecologica e sono basate sull'imboschimento sostenibile, il rimboschimento sostenibile e l'impianto di alberi sostenibili e sull'aumento degli spazi verdi urbani.

### CAPO III PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

#### Articolo 14

##### Preparazione dei piani nazionali di ripristino

1. Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 e contribuire agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

2. Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, presenti negli ecosistemi contemplati dall'articolo 2. La quantificazione si basa, tra l'altro, sulle informazioni seguenti:

a) per ciascun tipo di habitat:

i) la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;

ii) la superficie dell'habitat che non è in buono stato;

iii) la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

iv) le zone più adatte al ristabilimento dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;

b) la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per raggiungere il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte a ristabilire questi habitat, e la connettività necessaria tra di loro affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici, le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie e la presenza di terreni agricoli ad alto valore naturalistico.

Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali è conosciuto lo stato del tipo di habitat.

Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali lo stato del tipo di habitat è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 7.

Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, individua le percentuali di cui a tale articolo.

Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, individua le percentuali inferiori fissate a norma di tali articoli.

3. Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

4. Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.

La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:

a) l'intera città o piccola città e sobborgo; o

b) parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.

Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente.

5. Entro il 2030 gli Stati membri fissano, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci basati sulle evidenze scientifiche più recenti, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 10, e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 11, livelli soddisfacenti per:

a) le popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e per l'indicatore di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

b) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

c) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

d) gli spazi verdi urbani di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e

e) la copertura della volta arborea urbana di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

6. Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.

7. Entro il 19 agosto 2025 ciascuno Stato membro può elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tali metodologie entro il 19 settembre 2024.

8. Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riuniformazione delle torbiere a uso agricolo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, quinto comma.

9. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:

a) i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;

b) la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;

c) l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.

10. Gli Stati membri individuano sinergie con l'agricoltura e la silvicoltura. Individuano inoltre le pratiche agricole e forestali esistenti, compresi gli interventi della PAC, che contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.

11. L'attuazione del presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC, della PCP o di altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027.

12. Gli Stati membri possono promuovere l'impiego di regimi di sostegno privati o pubblici a vantaggio dei portatori di interessi che attuano le misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12, compresi gestori e proprietari di terreni, agricoltori, silvicoltori e pescatori.

13. Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione per le energie rinnovabili e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurano che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione.

14. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:

- a) le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
- b) i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
- c) le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(47)</sup>;
- d) se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
- e) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;
- f) le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;
- g) se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della PCP;
- h) i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

15. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri tengono conto anche dei progetti relativi a materie prime strategiche o critiche ove riconosciuti dal diritto dell'Unione.

16. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri:

- a) possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti;
- b) mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate;
- c) possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione; se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.

17. Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.

18. Ove possibile e opportuno, ai fini della preparazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ristabilimento degli ecosistemi marini, gli Stati membri possono utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.

19. Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e delle possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.

20. Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE.

#### Articolo 15

##### Contenuto del piano nazionale di ripristino

1. Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2032 e fino al riesame a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di quanto segue:

- a) gli elementi di cui al paragrafo 3; e
- b) i contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere limitato, per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2042 e fino alla revisione entro il 30 giugno 2042 conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, a una panoramica strategica degli elementi e contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 7:

- a) la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 14 e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare;
- b) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, o all'articolo 5, paragrafo 3, una giustificazione dei motivi per cui non è possibile mettere in atto entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di uno specifico tipo di habitat e una giustificazione della percentuale inferiore fissata a norma di tali articoli, individuata da tale Stato membro;
- c) una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del presente regolamento precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;
- d) una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7;
- e) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, una giustificazione del

- modo in cui le percentuali fissate conformemente a tale articolo non impediscono il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per i tipi di habitat pertinenti, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- f) un'indicazione delle misure intese a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, non si deteriorino significativamente nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 5, paragrafo 9;
- g) se del caso, una descrizione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 13, nel suo territorio, che comprenda:
- i) una spiegazione del sistema di misure di compensazione da adottare per ogni caso di deterioramento significativo, nonché del monitoraggio e della comunicazione necessari, relativi al deterioramento significativo dei tipi di habitat e degli habitat delle specie, come pure delle misure di compensazione adottate;
- ii) una spiegazione del modo in cui si garantirà che l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 13, non incida sul conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5;
- h) un'indicazione delle misure finalizzate a mantenere in buono stato i tipi di habitat di cui agli allegati I e II nelle zone che li ospitano e a prevenire il deterioramento significativo delle altre zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II, conformemente all'articolo 4, paragrafo 12, e all'articolo 5, paragrafo 10;
- i) l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere dal 2020 al 2030 ed entro il 2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
- j) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi agricoli scelti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi agricoli all'interno dello Stato membro interessato;
- k) una giustificazione, se del caso, della riuniformazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
- l) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato;
- m) una descrizione del contributo all'impegno di cui all'articolo 13;
- n) il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 12;
- o) una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;
- p) il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 12 e per rivederle ove necessario a garantire rispettivamente il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
- q) un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
- r) i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo;
- s) gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4

a 12;

- t) una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:
- i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;
- ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;
- iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;
- iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;
- u) la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;
- v) un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;
- w) una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;
- x) una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 17, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5; se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.
4. Il piano nazionale di ripristino include, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e di cui all'articolo 18 del presente regolamento, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.
5. Il piano nazionale di ripristino include una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della PAC.
6. Se del caso, il piano nazionale di ripristino include una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c).
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato tipo per il piano nazionale di ripristino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nell'elaborazione del formato tipo. Entro il 1° dicembre 2024, la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

#### *Articolo 16*

##### **Presentazione del progetto di piano nazionale di ripristino**

Ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 14 e 15 entro il 1° settembre 2026.

#### *Articolo 17*

##### **Valutazione del piano nazionale di ripristino**

1. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di

valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.

2. Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta:

- a) la conformità all'articolo 15;
  - b) l'adeguatezza rispetto al conseguimento degli obiettivi e all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
  - c) il contributo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e all'impegno di cui all'articolo 13 di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.
3. Ai fini della valutazione del progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
4. La Commissione può rivolgere le sue osservazioni sul progetto di piano nazionale di ripristino allo Stato membro entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto stesso.
5. Lo Stato membro tiene conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel suo piano nazionale di ripristino definitivo.
6. Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.

#### *Articolo 18*

##### **Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini**

1. Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino includono misure di conservazione da adottare nel quadro della PCP si avvalgono pienamente degli strumenti ivi previsti.
2. Se i piani nazionali di ripristino includono misure che richiedono la presentazione di una raccomandazione comune mediante la procedura di regionalizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri che preparano tali piani, tenuto conto dei termini di cui all'articolo 5 del presente regolamento, avviano tempestivamente consultazioni con gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto interessati da tali misure e con i pertinenti consigli consultivi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per consentire un accordo tempestivo sulle eventuali raccomandazioni comuni e la loro presentazione. A tal fine, nel piano nazionale di ripristino includono anche il calendario stimato della consultazione e della presentazione delle raccomandazioni comuni.
3. La Commissione agevola e monitora i progressi compiuti nella presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della PCP. Gli Stati membri presentano le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 al più tardi 18 mesi prima del rispettivo termine.
4. In assenza di raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo in merito alle misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può avvalersi appieno degli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, se del caso alle condizioni ivi stabilite.

#### *Articolo 19*

##### **Riesame del piano nazionale di ripristino**

1. Ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive. I riesami sono effettuati conformemente agli articoli 14 e 15, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze

disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Nei riesami da effettuare entro il 30 giugno 2032 ed entro il 30 giugno 2042, gli Stati membri tengono conto delle conoscenze sullo stato dei tipi di habitat di cui agli allegati I e II acquisite conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7. Ogni Stato membro pubblica e presenta alla Commissione il proprio piano nazionale di ripristino riveduto.

2. Qualora il monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20 indichi che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, lo Stato membro riesamina il piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive. Gli Stati membri pubblicano e presentano alla Commissione i loro piani nazionali di ripristino riveduti.

3. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, previa consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un progetto riveduto di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Lo Stato membro pubblica il piano nazionale di ripristino riveduto con misure aggiuntive e lo presenta alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta di quest'ultima. Su richiesta dello Stato membro interessato e in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri sei mesi.

#### **CAPO IV**

#### **MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE**

##### *Articolo 20*

##### **Monitoraggio**

1. Gli Stati membri monitorano quanto segue:
  - a) lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera p);
  - b) la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea urbana all'interno di zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 e determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 4;
  - c) almeno due degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli scelti dallo Stato membro conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
  - d) le popolazioni delle specie dell'avifauna comune in habitat agricolo di cui all'allegato V;
  - e) l'indicatore di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
  - f) almeno sei degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali scelti dallo Stato membro conformemente all'articolo 12, paragrafo 3;
  - g) l'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
  - h) la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II;
  - i) la superficie e la qualità dell'habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5;
  - j) l'estensione e l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nonché l'efficacia delle misure di compensazione per garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio e che il conseguimento degli obiettivi di cui agli

articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso.

2. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.

3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), inizia il 18 agosto 2024.

4. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo inizia un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo inizia non appena è presentata alla Commissione la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 13.

6. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, e del paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda, se del caso, il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all'aumento per il 2030, entro un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, l'indice delle farfalle comuni, del paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, del paragrafo 1, lettera e), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, e del paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda le specie impollinatrici, è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere h) e i), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), è effettuato ogni tre anni.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.

8. Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

9. I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

10. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2.

11. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può:

a) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

b) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;

c) istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.

12. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

## Comunicazioni

1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione:

a) la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;

b) l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;

c) le barriere di cui all'articolo 9 che sono state rimosse; e

d) il loro contributo all'impegno di cui all'articolo 13.

2. Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;

b) informazioni circa:

i) l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;

ii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio;

iii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso;

c) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), mappe georeferenziate;

d) l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziate;

e) l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

f) informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera u), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica, la Commissione è assistita dall'AEA.

4. Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 8.

5. Entro il 30 giugno 2032 e successivamente ogni sei anni, l'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'AEA può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma

dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

6. A decorrere dal 19 agosto 2029 e successivamente ogni sei anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

7. Entro il 19 agosto 2025 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:

a) una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

b) una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 13 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

c) un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento;

d) se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024.

## **CAPO V**

### **ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE**

#### *Articolo 22*

##### **Modifica degli allegati**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I adeguando al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato II adeguando:

a) l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS); e

b) il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato III adeguando l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 al progresso tecnico e scientifico.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato IV adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato V adeguando l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VI adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VII adeguando l'elenco di esempi delle misure di

ripristino al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 23*

##### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Leggiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 24*

##### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 25*

##### **Modifica del regolamento (UE) 2022/869**

All'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/869, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e all'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.

#### *Articolo 26*

##### **Riesame**

1. La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2033.

La valutazione comprende un esame dell'impatto del presente regolamento sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei pertinenti collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare nell'Unione, e degli effetti socioeconomici più ampi del presente regolamento.

2. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle evidenze scientifiche più recenti.

#### Articolo 27

##### Sospensione temporanea

1. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze su scala unionale per la disponibilità di terreni necessari a garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono sospendere temporaneamente l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 11 nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo persistono i problemi specifici di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa volta a rinnovarlo.

3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli atti adottati a norma del paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

#### Articolo 28

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2024

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. MARON

<sup>(1)</sup> GU C 140 del 21.4.2023, pag. 46.

<sup>(2)</sup> GU C 157 del 3.5.2023, pag. 38.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2024.

<sup>(4)</sup> GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE)

2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU L 83 del 19.3.1998, pag. 3.

<sup>(8)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(13)</sup> GU L 104 del 3.4.1998, pag. 2.

<sup>(14)</sup> GU L 73 del 16.3.1994, pag. 20.

<sup>(15)</sup> GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3.

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

<sup>(18)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

<sup>(21)</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(22)</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

<sup>(23)</sup> Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

<sup>(24)</sup> Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014/CE e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

<sup>(25)</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

<sup>(26)</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>(27)</sup> Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

<sup>(28)</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

<sup>(29)</sup> Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

<sup>(30)</sup> Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

<sup>(31)</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>(32)</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

<sup>(33)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>(34)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

<sup>(35)</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>(36)</sup> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

<sup>(37)</sup> GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

<sup>(38)</sup> Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

<sup>(39)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(40)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(41)</sup> Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

<sup>(42)</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>(43)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

<sup>(44)</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

<sup>(45)</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

<sup>(46)</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>(47)</sup> Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

## ALLEGATO I

### ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE — TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 4

L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.

#### 1. GRUPPO 1: zone umide (costiere e interne)

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--	--

<b>Habitat costieri e di acqua salata</b>	
1130	Estuari
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150	Lagune costiere
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose
1320	Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )
1330	Pascoli inondata atlantici ( <i>Glauco-Pulcinellietalia maritimae</i> )
1340	Pascoli inondata continentali
1410	Pascoli inondata mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> )
1530	Steppe alofile e paludi pannoniche
1650	Insenature strette del Baltico boreale
<b>Lande umide e formazioni erbose di torbiera</b>	
4010	Lande umide atlantiche settentrionali a <i>Erica tetralix</i>
4020	Lande umide atlantiche temperate a <i>Erica ciliaris</i> ed <i>Erica tetralix</i>
6460	Formazioni erbose di torbiera dei Troodos
<b>Torbiere, torbiere basse e paludi basse</b>	
7110	Torbiere alte attive
7120	Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
7130	Torbiere di copertura
7140	Torbiere di transizione e instabili
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>
7160	Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>
7220	Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )
7230	Torbiere basse alcaline
7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
7310	Torbiere di Aapa
7320	Torbiere di Palsa
<b>Foreste umide</b>	
9080	Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
91D0	Torbiere boschive

## 2. GRUPPO 2: formazioni erbose e altri habitat pastorali

<b>Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE</b>	<b>Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE</b>
<b>Habitat costieri e di dune</b>	
1630	Praterie costiere del Baltico boreale
21A0	Machair
<b>Habitat di lande e arbusteti</b>	
4030	Lande secche europee
4040	Lande secche costiere atlantiche a <i>Erica vagans</i>
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
8240	Pavimenti calcarei
<b>Formazioni erbose</b>	
6110	Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>
6120	Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
6130	Formazioni erbose calaminari dei <i>Violetalia calaminariae</i>
6140	Formazioni erbose silicicole a <i>Festuca eskia</i> dei Pirenei
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6160	Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a <i>Festuca indigesta</i>
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6180	Formazioni erbose mesofile macaronesiche
6190	Formazioni erbose rupicole pannoniche ( <i>Stipo-Festucetalia pallentis</i> )
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6240	Formazioni erbose sub-pannoniche

6250	Steppe pannoniche su loess
6260	Steppe pannoniche sabbiose
6270	Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
6280	Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale ( <i>Scorzoneratalia villosae</i> )
62B0	Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
62C0	Steppe ponto-sarmatiche
62D0	Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
6520	Praterie montane da fieno
<b>Dehesas e praterie arborate</b>	
6310	Dehesas con <i>Quercus</i> spp. Sempreverde
6530	Praterie arborate fennoscandiche
9070	Pascoli arborati fennoscandici

### 3. GRUPPO 3: habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Fiumi e laghi</b>	
3110	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose ( <i>Littorelletalia uniflorae</i> )
3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con <i>Isoetes</i> spp.
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3160	Laghi e stagni distrofici naturali
3170	Stagni temporanei mediterranei
3180	Turloughs
3190	Lagheti di dolina di rocce gessose
31A0	Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
3210	Fiumi naturali della Fennoscandia
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>
32A0	Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche
<b>Praterie alluvionali</b>	
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile
6440	Praterie alluvionali inondabili dello <i>Cnidion dubii</i>
6450	Praterie alluvionali nord-boreali
6540	Formazioni erbose submediterranee del <i>Molinio-Hordeion secalini</i>
<b>Foreste alluvionali/ripariali</b>	
9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
92B0	Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a <i>Rhododendron ponticum</i> , <i>Salix</i> e altre specie
92C0	Boschi di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> ( <i>Platanion orientalis</i> )
92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i> )
9370	Palmeti di <i>Phoenix</i>

#### 4. GRUPPO 4: Foreste

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Foreste boreali</b>	
9010	Taiga occidentale
9020	Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia ( <i>Quercus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Acer</i> , <i>Fraxinus</i> o <i>Ulmus</i> ) ricche di epifite
9030	Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
9040	Foreste nordiche subalpine/subartiche con <i>Betula pubescens</i> ssp. <i>Czerepanovii</i>
9050	Foreste fennoscandiche di <i>Picea abies</i> ricche di piante erbacee
9060	Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvio-glaciali
<b>Foreste temperate</b>	
9110	Faggeti del Luzulo-Fagetum
9120	Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )
9130	Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del tipo <i>Cephalanthero-Fagion</i>
9170	Querceti di rovere del <i>Galio-Carpinetum</i>
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
9190	Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con <i>Quercus robur</i>
91A0	Vecchi querceti delle isole britanniche con <i>Ilex</i> e <i>Blechnum</i>
91B0	Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>
91G0	Boschi pannonicici di <i>Quercus petraea</i> e <i>Carpinus betulus</i>
91H0	Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i>
91I0	Boschi steppici euro-siberiani di <i>Quercus</i> spp.
91J0	Boschi di <i>Taxus baccata</i> delle isole Britanniche
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )
91L0	Querceti di rovere illirici ( <i>Erythronio-Carpinion</i> )
91M0	Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
91P0	Foreste di abete della Santa Croce ( <i>Abietetum polonicum</i> )
91Q0	Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di <i>Pinus sylvestris</i>
91R0	Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche ( <i>Genisto januensis-Pinetum</i> )
91S0	Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
91T0	Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
91U0	Foreste di pino della steppa sarmatica
91V0	Faggeti dacici ( <i>Symphyto-Fagion</i> )
91W0	Faggeti della Moesia
91X0	Faggeti della Dobrogea
91Y0	Querceti di rovere della Dacia
91Z0	Boschi di tiglio argenteo della Moesia
91AA	Boschi orientali di quercia bianca
91BA	Foreste di abete bianco della Moesia
91CA	Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
<b>Foreste mediterranee e macaronesiche</b>	
9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
9220	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>
9230	Querceti galizioportoghesi a <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>
9240	Querceti iberici a <i>Quercus faginea</i> e <i>Quercus canariensis</i>
9250	Querceti a <i>Quercus trojana</i>
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>
9270	Faggeti ellenici con <i>Abies borisii-regis</i>
9280	Boschi di <i>Quercus frainetto</i>
9290	Foreste di <i>Cupressus</i> ( <i>Acero-Cupression</i> )
9310	Foreste egee di <i>Quercus brachyphylla</i>
9320	Foreste di <i>Olea</i> e <i>Ceratonia</i>
9330	Foreste di <i>Quercus suber</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
9350	Foreste di <i>Quercus macrolepis</i>
9360	Laurisilve macaronesiche ( <i>Laurus</i> , <i>Ocotea</i> )
9380	Foreste di <i>Ilex aquifolium</i>
9390	Boscaglie e vegetazione forestale bassa con <i>Quercus alnifolia</i>
93A0	Foreste con <i>Quercus infectoria</i> ( <i>Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae</i> )

<b>Foreste di conifere delle montagne</b>	
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
9430	Foreste montane e subalpine di <i>Pinus uncinata</i>
9510	Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>
9520	Foreste di <i>Abies pinsapo</i>
9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9550	Pinete endemiche delle Canarie
9560	Foreste endemiche di <i>Juniperus</i> spp.
9570	Foreste di <i>Tetraclinis articulata</i>
9580	Boschi mediterranei di <i>Taxus baccata</i>
9590	Foreste di <i>Cedrus brevifolia</i> ( <i>Cedrosetum brevifoliae</i> )
95A0	Pinete alte oro-mediterranee

#### 5. GRUPPO 5: habitat di steppe, lande e arbusteti

<b>Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE</b>	<b>Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE</b>
<b>Steppe alofile e gipsofile</b>	
1430	Praterie e fruticeti alonitrofilii ( <i>Pegano-Salsoletea</i> )
1510	Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )
1520	Vegetazione gipsofila iberica ( <i>Gypsophiletalia</i> )
<b>Lande e arbusteti temperati</b>	
4050	Lande macaronesiche endemiche
4060	Lande alpine e boreali
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.
40A0	Boscaglie subcontinentali peripannoniche
40B0	Boscaglia fitta di <i>Potentilla fruticosa</i> del Rhodope
40C0	Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica
<b>Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)</b>	
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi ( <i>Berberidion</i> p.p.)
5120	Formazioni montane a <i>Cytisus purgans</i>
5140	Formazioni a <i>Cistus palhinhae</i> su lande marittime
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.
5220	Matorral arborescenti di <i>Zyziphus</i>
5230	Matorral arborescenti di <i>Laurus nobilis</i>
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>
5320	Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
5410	Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere ( <i>Astragalo-Plantagnetum subulatae</i> )
5420	Phrygane di <i>Sarcopoterium spinosum</i>
5430	Phrygane endemiche dell' <i>Euphorbio-Verbascion</i>

#### 6. GRUPPO 6: habitat rocciosi e di dune

<b>Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE</b>	<b>Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE</b>
<b>Scogliere marittime, spiagge e isolotti</b>	
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1220	Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
1230	Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. Endemici
1250	Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche
1610	Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
1620	Isolotti e isole del Baltico boreale
1640	Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
<b>Dune marittime e interne</b>	
2110	Dune mobili embrionali
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> («dune bianche»)
2130	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)

2140	Dune fisse decalcificate con presenza di <i>Empetrum nigrum</i>
2150	Dune fisse decalcificate atlantiche ( <i>Calluno-Ulicetea</i> )
2160	Dune con presenza di <i>Hippophaë rhamnoides</i>
2170	Dune con presenza di <i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i> ( <i>Salicion arenariae</i> )
2180	Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
2190	Depressioni umide interdunari
2210	Dune fisse del litorale del <i>Crucianellion maritimae</i>
2220	Dune con presenza di <i>Euphorbia terracina</i>
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua
2250	Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavenduletalia</i>
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>
2310	Lande psammofile secche a <i>Calluna</i> e <i>Genista</i>
2320	Lande psammofile secche a <i>Calluna</i> ed <i>Empetrum nigrum</i>
2330	Dune dell'entroterra con prati aperti a <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i>
2340	Dune pannoniche dell'entroterra
91N0	Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne ( <i>Junipero-Populetum albae</i> )
<b>Habitat rocciosi</b>	
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140	Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150	Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
8160	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8320	Campi di lava e cavità naturali
8340	Ghiacciai permanenti

## ALLEGATO II

### ECOSISTEMI MARINI — TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'AEA per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021 <sup>(1)</sup>.

#### 1. Gruppo 1: praterie marine

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA522	Praterie marine su sabbia litorale atlantica	1140; 1160
MA623	Praterie marine su fango litorale atlantico	1140; 1160
MB522	Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica	1110; 1150; 1160
<b>Mar Baltico</b>		
MA332	Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa	1130; 1160; 1610; 1620
MA432	Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa	1130; 1140; 1160; 1610
MA532	Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse	1130; 1140; 1160; 1610
MA632	Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse	1130; 1140; 1160; 1650
MB332	Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse	1110; 1160
MB432	Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse	1110; 1160; 1650
MB532	Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate	1110; 1130; 1150; 1160

	sommerse	
MB632	Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse	1130; 1150; 1160; 1650
<b>Mar Nero</b>		
MB546	Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero	1110; 1130; 1160
MB547	Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte	1110; 1160
MB548	Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori	1110; 1160
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MB252	Biocenosi di <i>Posidonia oceanica</i>	1120
MB2521	Ecomorfosi di praterie a bande di <i>Posidonia oceanica</i>	1120; 1130; 1160
MB2522	Ecomorfosi di praterie «a barriera corallina» di <i>Posidonia oceanica</i>	1120; 1130; 1160
MB2523	Facies a foglie morte di <i>Posidonia oceanica</i> con epiflora scarsa	1120; 1130; 1160
MB2524	Associazioni di <i>Caulerpa prolifera</i> su banchi di Posidonia	1120; 1130; 1160
MB5521	Associazioni di <i>Cymodocea nodosa</i> su sabbie fini ben classate	1110; 1130; 1160
MB5534	Associazioni di <i>Cymodocea nodosa</i> su sabbie fangose superficiali in acque riparate	1110; 1130; 1160
MB5535	Associazioni di <i>Zostera noltei</i> su sabbie fangose superficiali in acque riparate	1110; 1130; 1160
MB5541	Associazioni di <i>Ruppia cirrhosa</i> e/o <i>Ruppia maritima</i> su sabbia	1110; 1130; 1160
MB5544	Associazioni di <i>Zostera noltei</i> in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia	1110; 1130; 1160
MB5545	Associazioni di <i>Zostera marina</i> in ambiente eurialino ed euritermo	1110; 1130; 1160

## 2. Gruppo 2: foreste macroalgali

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA123	Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità	1160; 1170; 1130
MA125	Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile	1170; 1130
MB121	Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche	1170; 1160
MB123	Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti	1170; 1160
MB124	Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile	1170; 1130; 1160
MB321	Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici	1160
MB521	Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica	1160
MB621	Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico	1160
<b>Mar Baltico</b>		
MA131	Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni	1160; 1170; 1130; 1610; 1620
MB131	Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico	1170; 1160
MB232	Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie	1160; 1110
MB333	Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni	1110; 1160
MB433	Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni	1110; 1130; 1160; 1170
<b>Mar Nero</b>		
MB144	Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali	1170; 1160
MB149	Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali	1170; 1160
MB14A	Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate	1170; 1160
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MA1548	Associazioni di <i>Fucus virsoides</i>	1160; 1170
MB1512	Associazioni di <i>Cystoseira tamariscifolia</i> e <i>Saccorhiza polyschides</i>	1170; 1160
MB1513	Associazioni di <i>Cystoseira amentacea</i> (var. <i>amentacea</i> , var. <i>stricta</i> e var. <i>spicata</i> )	1170; 1160
MB151F	Associazioni di <i>Cystoseira brachycarpa</i>	1170; 1160

MB151G	Associazioni di <i>Cystoseira crinita</i>	1170; 1160
MB151H	Associazioni di <i>Cystoseira crinitophylla</i>	1170; 1160
MB151J	Associazioni di <i>Cystoseira sauvageauana</i>	1170; 1160
MB151K	Associazioni di <i>Cystoseira spinosa</i>	1170; 1160
MB151L	Associazioni di <i>Sargassum vulgare</i>	1170; 1160
MB151M	Associazioni di <i>Dictyopteris polypodioides</i>	1170; 1160
MB151W	Associazioni di <i>Cystoseira compressa</i>	1170; 1160
MB1524	Associazioni di <i>Cystoseira barbata</i>	1170; 1160
MC1511	Associazioni di <i>Cystoseira zosteroides</i>	1170; 1160
MC1512	Associazioni di <i>Cystoseira usneoides</i>	1170; 1160
MC1513	Associazioni di <i>Cystoseira dubia</i>	1170; 1160
MC1514	Associazioni di <i>Cystoseira corniculata</i>	1170; 1160
MC1515	Associazioni di <i>Sargassum</i> spp.	1170; 1160
MC1518	Associazioni di <i>Laminaria ochroleuca</i>	1170; 1160
MC3517	Associazioni di <i>Laminaria rodriguezii</i> su banchi detritici	1160

### 3. Gruppo 3: parchi di molluschi

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA122	Comunità di <i>Mytilus edulis</i> e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde	1160; 1170
MA124	Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche	1160; 1170
MA227	Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica	1170; 1140
MB222	Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica	1170; 1130; 1160
MC223	Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica	1170
<b>Mar Baltico</b>		
MB231	Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici	1170; 1160
MC231	Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici	1170; 1160; 1110
MD231	Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici	1170
MD232	Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi	1170
MD431	Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche	
MD531	Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche	
MD631	Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici	
<b>Mar Nero</b>		
MB141	Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati	1170
MB143	Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)	1170; 1160
MB148	Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)	1170; 1160
MB242	Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero	1170; 1130; 1160
MB243	Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero	1170
MB642	Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero	1160
MC141	Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati	1170
MC241	Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero	1170
MC645	Fango circalitorale inferiore del Mar Nero	
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MA1544	Facies a <i>Mytilus galloprovincialis</i> in acque arricchite di sostanza organica	1160; 1170
MB1514	Facies a <i>Mytilus galloprovincialis</i>	1170; 1160
	Parchi di ostriche infralitorali mediterranei	
	Parchi di ostriche circalitorali mediterranei	

### 4. Gruppo 4: colonie di maerl

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MB322	Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici	1110; 1160
MB421	Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici	1110; 1160

MB622	Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici	1110; 1160
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MB3511	Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde	1110; 1160
MB3521	Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo	1110; 1160
MB3522	Associazioni a maerl (= associazioni a <i>Lithothamnion corallioides</i> e <i>Phymatolithon calcareum</i> ) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee	1110; 1160
MC3521	Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri	1110
MC3523	Associazioni a maerl ( <i>Lithothamnion corallioides</i> e <i>Phymatolithon calcareum</i> ) su fondali dendritici costieri	1110

#### 5. Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MC121	Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche	1170
MC124	Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile	1170; 1130
MC126	Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici	8330; 1170
MC222	Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica	1170
MD121	Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare	1170
MD221	Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare	1170
ME122	Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche	1170
ME123	Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche	1170
ME221	Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda	1170
ME322	Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici	
ME324	Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici	
ME422	Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici	
ME623	Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico	
ME624	Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico	
MF121	Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche	1170
MF221	Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda	1170
MF321	Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici	
MF622	Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico	
MF623	Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico	
<b>Mar Baltico</b>		
MB138	Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche	1170; 1160
MB43A	Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)	1160; 1170
MC133	Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici	1170; 1160
MC136	Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche	1170; 1160
MC433	Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici	1160; 1170
MC436	Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche	1160
<b>Mar Nero</b>		
MD24	Habitat biogenici circalitorali d'alto mare del Mar Nero	1170
ME14	Rocce batiali superiori del Mar Nero	1170
ME24	Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero	1170
MF14	Rocce batiali inferiori del Mar Nero	1170
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MB151E	Facies a <i>Cladocora caespitosa</i>	1170; 1160
MB151Q	Facies ad <i>Astroides calycularis</i>	1170; 1160
MB151α	Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)	1170; 1160

MC1519	Facies a <i>Eunicella cavolini</i>	1170; 1160
MC151A	Facies a <i>Eunicella singularis</i>	1170; 1160
MC151B	Facies a <i>Paramuricea clavata</i>	1170; 1160
MC151E	Facies a <i>Leptogorgia sarmentosa</i>	1170; 1160
MC151F	Facies ad <i>Anthipatella subpinnata</i> e alghe rosse rade	1170; 1160
MC151G	Facies a spugne massicce e alghe rosse rade	1170; 1160
MC1522	Facies a <i>Corallium rubrum</i>	8330; 1170
MC1523	Facies a <i>Leptopsammia pruvoti</i>	8330; 1170
MC251	Piattaforme coralligene	1170
MC6514	Facies a <i>Alcyonium palmatum</i> e <i>Parastichopus regalis</i> di fanghi vischiosi su fango circalitorale	1160
MD151	Biocenosi delle rocce del largo mediterranee	1170
MD25	Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare	1170
MD6512	Facies a <i>Alcyonium palmatum</i> e <i>Parastichopus regalis</i> dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore	
ME1511	Barriere batiali superiori mediterranee di <i>Lophelia pertusa</i>	1170
ME1512	Barriere batiali superiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i>	1170
ME1513	Barriere batiali superiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i> e <i>Lophelia pertusa</i>	1170
ME6514	Facies batiali superiori mediterranee a <i>Pheronema carpenteri</i>	
MF1511	Barriere batiali inferiori mediterranee di <i>Lophelia pertusa</i>	1170
MF1512	Barriere batiali inferiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i>	1170
MF1513	Barriere batiali inferiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i> e <i>Lophelia pertusa</i>	1170
MF6511	Facies batiali inferiori mediterranee a <i>Thenea muricata</i> su fanghi sabbiosi	
MF6513	Facies batiali inferiori mediterranee a <i>Isidella elongata</i> su fanghi compatti	

#### 6. Gruppo 6: camini e stillicidi

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MB128	Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche	1170; 1160; 1180
MB627	Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico	1130; 1160
MC127	Camini e stillicidi nelle rocce circalitorali atlantiche	1170; 1180
MC622	Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico	1160
MD122	Camini e stillicidi su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare	1170
MD622	Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico d'alto mare	

#### 7. Gruppo 7: sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità)

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA32	Sedimenti litorali grossolani atlantici	1130; 1160
MA42	Sedimenti litorali misti atlantici	1130; 1140; 1160
MA52	Sabbia litorale atlantica	1130; 1140; 1160
MA62	Fango litorale atlantico	1130; 1140; 1160
MB32	Sedimenti infralitorali grossolani atlantici	1110; 1130; 1160
MB42	Sedimenti infralitorali misti atlantici	1110; 1130; 1150; 1160
MB52	Sabbia infralitorale atlantica	1110; 1130; 1150; 1160
MB62	Fango infralitorale atlantico	1110; 1130; 1160
MC32	Sedimenti circalitorali grossolani atlantici	1110; 1160
MC42	Sedimenti circalitorali misti atlantici	1110; 1160
MC52	Sabbia circalitorale atlantica	1110; 1160
MC62	Fango circalitorale atlantico	1160
MD32	Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici	
MD42	Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici	
MD52	Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica	
MD62	Fango circalitorale d'alto mare atlantico	
ME32	Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici	

ME42	Sedimenti misti batiali superiori atlantici	
ME52	Sabbia batiale superiore atlantica	
ME62	Fango batiale superiore atlantico	
MF32	Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici	
MF42	Sedimenti misti batiali inferiori atlantici	
MF52	Sabbia batiale inferiore atlantica	
MF62	Fango batiale inferiore atlantico	
<b>Mar Baltico</b>		
MA33	Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico	1130; 1160; 1610; 1620
MA43	Sedimenti idrolitorali misti del Baltico	1130; 1140; 1160; 1610
MA53	Sabbia idrolitorale del Baltico	1130; 1140; 1160; 1610
MA63	Fango idrolitorale del Baltico	1130; 1140; 1160; 1650
MB33	Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico	1110; 1150; 1160
MB43	Sedimenti infralitorali misti del Baltico	1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650
MB53	Sabbia infralitorale del Baltico	1110; 1130; 1150; 1160
MB63	Fango infralitorale del Baltico	1130; 1150; 1160; 1650
MC33	Sedimenti circolitorali grossolani del Baltico	1110; 1160
MC43	Sedimenti circolitorali misti del Baltico	1160; 1170
MC53	Sabbia circolitorale del Baltico	1110; 1160
MC63	Fango circolitorale del Baltico	1160; 1650
MD33	Sedimenti circolitorali grossolani d'alto mare del Baltico	
MD43	Sedimenti circolitorali misti d'alto mare del Baltico	
MD53	Sabbia circolitorale d'alto mare del Baltico	
MD63	Fango circolitorale d'alto mare del Baltico	
<b>Mar Nero</b>		
MA34	Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero	1160
MA44	Sedimenti litorali misti del Mar Nero	1130; 1140; 1160
MA54	Sabbia litorale del Mar Nero	1130; 1140; 1160
MA64	Fango litorale del Mar Nero	1130; 1140; 1160
MB34	Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero	1110; 1160
MB44	Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero	1110; 1170
MB54	Sabbia infralitorale del Mar Nero	1110; 1130; 1160
MB64	Fango infralitorale del Mar Nero	1130; 1160
MC34	Sedimenti circolitorali grossolani del Mar Nero	1160
MC44	Sedimenti circolitorali misti del Mar Nero	
MC54	Sabbia circolitorale del Mar Nero	1160
MC64	Fango circolitorale del Mar Nero	1130; 1160
MD34	Sedimenti circolitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero	
MD44	Sedimenti circolitorali misti d'alto mare del Mar Nero	
MD54	Sabbia circolitorale d'alto mare del Mar Nero	
MD64	Fango circolitorale d'alto mare del Mar Nero	
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MA35	Sedimenti litorali grossolani mediterranei	1160; 1130
MA45	Sedimenti litorali misti mediterranei	1140; 1160
MA55	Sabbia litorale mediterranea	1130; 1140; 1160
MA65	Fango litorale mediterraneo	1130; 1140; 1150; 1160
MB35	Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei	1110; 1160
MB45	Sedimenti infralitorali misti mediterranei	
MB55	Sabbia infralitorale mediterranea	1110; 1130; 1150; 1160
MB65	Fango infralitorale mediterraneo	1130; 1150
MC35	Sedimenti circolitorali grossolani mediterranei	1110; 1160
MC45	Sedimenti circolitorali misti mediterranei	
MC55	Sabbia circolitorale mediterranea	1110; 1160
MC65	Fango circolitorale mediterraneo	1130; 1160
MD35	Sedimenti circolitorali grossolani d'alto mare mediterranei	
MD45	Sedimenti circolitorali misti d'alto mare mediterranei	

MD55	Sabbia circalitorale d'alto mare mediterranea	
MD65	Fango circalitorale d'alto mare mediterraneo	
ME35	Sedimenti grossolani batiali superiori mediterranei	
ME45	Sedimenti misti batiali superiori mediterranei	
ME55	Sabbia batiale superiore mediterranea	
ME65	Fango batiale superiore mediterraneo	
MF35	Sedimenti grossolani batiali inferiori mediterranei	
MF45	Sedimenti misti batiali inferiori mediterranei	
MF55	Sabbia batiale inferiore mediterranea	
MF65	Fango batiale inferiore mediterraneo	

(<sup>1</sup>) EUNIS marine habitat classification 2022, Agenzia europea dell'ambiente, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1>.

### ALLEGATO III

#### SPECIE MARINE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

1)

pesce sega nano (*Pristis clavata*);

2)

pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);

3)

pesce sega comune (*Pristis pristis*);

4)

squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*);

5)

sagri nano (*Etmopterus pusillus*);

6)

manta della barriera corallina (*Mobula alfredi*);

7)

manta gigante (*Mobula birostris*);

8)

diavolo di mare (*Mobula mobular*);

9)

diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);

10)

diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);

11)

diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);

12)

diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);

13)

diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);

14)

diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);

15)

diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);

16)

razza norvegese (*Dipturus nidarosiensis*);

17)

razza bianca (*Rostroraja alba*);

18)

pesci violino (*Rhinobatidae*);

19)

squadro (*Squatina squatina*);

20)

salmone atlantico (*Salmo salar*);

21)

trota di mare (*Salmo trutta*);

22)

coregone (*Coregonus oxyrhynchus*).

#### ALLEGATO IV

##### ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

Indicatore	Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Indice delle farfalle comuni	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore è composto da specie che sono considerate caratteristiche delle formazioni erbose europee, sono presenti in gran parte dell'Europa e sono contemplate dalla maggioranza dei sistemi di monitoraggio delle farfalle. È basato sulla media geometrica delle tendenze delle specie.</p> <p><b>Unità:</b> indice.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, <i>Assessing Butterflies in Europe — Butterfly Indicators 1990-2018</i>, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020.</p>
Stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm.</p> <p><b>Unità:</b> tonnellate di carbonio organico/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> quello definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., <i>LUCAS Soil 2022</i>, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.</p>
Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità	<p><b>Descrizione:</b> gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, quali fasce tampone, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, sono elementi di vegetazione permanente naturale o seminaturale presenti in un contesto agricolo che forniscono servizi ecosistemici e contribuiscono alla biodiversità.</p> <p>Al fine di assolvere a questo compito, gli elementi caratteristici del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di perturbazioni esterne negative per fornire habitat sicuri per vari taxa e quindi devono soddisfare le condizioni seguenti:</p> <p>a) non possono essere sfruttati a fini di produzione agricola (compresi pascoli o produzione di foraggio), a meno che tale uso non sia necessario per la conservazione della biodiversità; e</p> <p>b) non dovrebbero essere trattati con fertilizzanti o pesticidi, ad eccezione dei trattamenti a basso apporto con effluente solido.</p> <p>I terreni lasciati a riposo, anche temporaneamente, possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano i criteri stabiliti nel secondo paragrafo, lettere a) e b). Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali sostenibili o gli alberi in vecchi frutteti estensivi su prati permanenti e gli elementi produttivi presenti nelle siepi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano il criterio stabilito nel secondo paragrafo, lettera b), e se la raccolta si svolge solo in momenti in cui non compromettano l'elevato livello di biodiversità.</p> <p><b>Unità:</b> percentuale (quota di superficie agricola utilizzata).</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato per l'indicatore I.21, all'allegato I, del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dell'ultima versione aggiornata dell'indagine LUCAS per gli elementi caratteristici del paesaggio, Ballin M. et al., <i>Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS)</i>, Eurostat 2018, e per i terreni lasciati a riposo, <i>Farm Structure: Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure</i>, pubblicazione online, Eurostat, e, se del caso, per gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo summenzionato, quello elaborato dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento.</p> <p>Il metodo LUCAS è aggiornato periodicamente per migliorare l'affidabilità dei dati utilizzati nell'Unione e, a livello nazionale, dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino della natura.</p>

#### ALLEGATO V

## INDICE DELL'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO A LIVELLO NAZIONALE

### Descrizione

L'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. Tale indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione, o entrambe. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.

**Metodo:** Brlík et al., (2021): «Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds», Sci Data 8, 21, <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2>

Per «Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate» si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Cechia  
Danimarca  
Germania  
Estonia  
Spagna  
Francia  
Italia  
Lussemburgo  
Ungheria  
Paesi Bassi  
Finlandia

Per «Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate» si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Belgio  
Bulgaria  
Irlanda  
Grecia  
Croazia  
Cipro  
Lettonia  
Lituania  
Malta  
Austria  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Slovenia  
Slovacchia  
Svezia

### Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri

Belgio — Fiandre	Belgio — Vallonia
<i>Alauda arvensis</i>	<i>Alauda arvensis</i>
<i>Anthus pratensis</i>	<i>Anthus pratensis</i>
<i>Emberiza citrinella</i>	<i>Corvus frugilegus</i>
<i>Falco tinnunculus</i>	<i>Emberiza citrinella</i>
<i>Haematopus ostralegus</i>	<i>Falco tinnunculus</i>
<i>Hirundo rustica</i>	<i>Hirundo rustica</i>
<i>Limosa limosa</i>	<i>Lanius collurio</i>
<i>Linaria cannabina</i>	<i>Linaria cannabina</i>
<i>Motacilla flava</i>	<i>Miliaria calandra</i>

<i>Numenius arquata</i>	<i>Motacilla flava</i>
<i>Passer montanus</i>	<i>Passer montanus</i>
<i>Perdix perdix</i>	<i>Perdix perdix</i>
<i>Saxicola torquatus</i>	<i>Saxicola torquatus</i>
<i>Sylvia communis</i>	<i>Streptopelia turtur</i>
<i>Vanellus vanellus</i>	<i>Sturnus vulgaris</i>
	<i>Sylvia communis</i>
	<i>Vanellus vanellus</i>

### **Bulgaria**

*Alauda arvensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Coturnix coturnix*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Perdix perdix*  
*Passer montanus*  
*Sylvia communis*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Upupa epops*

### **Cechia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Ciconia ciconia*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

### **Danimarca**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Corvus corone*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*

*Gallinago gallinago*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla alba*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Sylvia communis*  
*Sylvia curruca*  
*Turdus pilaris*  
*Vanellus vanellus*

**Germania**

*Alauda arvensis*  
*Athene noctua*  
*Emberiza citrinella*  
*Lanius collurio*  
*Limosa limosa*  
*Lullula arborea*  
*Miliaria calandra*  
*Milvus milvus*  
*Saxicola rubetra*  
*Vanellus vanellus*

**Estonia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Irlanda**

*Carduelis carduelis*  
*Columba oenas*  
*Columba palumbus*  
*Corvus cornix*  
*Corvus frugilegus*  
*Corvus monedula*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Fringilla coelebs*  
*Hirundo rustica*  
*Chloris chloris*  
*Linaria cannabina*  
*Motacilla alba*  
*Passer domesticus*  
*Phasianus colchicus*

*Pica pica*  
*Saxicola torquatus*  
*Sturnus vulgaris*

#### **Grecia**

*Alauda arvensis*  
*Apus apus*  
*Athene noctua*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Carduelis carduelis*  
*Carduelis chloris*  
*Ciconia ciconia*  
*Corvus corone*  
*Corvus monedula*  
*Delichon urbicum*  
*Emberiza cirlus*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco naumanni*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo daurica*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Lanius senator*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Melanocorypha calandra*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe hispanica*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Passer domesticus*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia decaocto*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia melanocephala*  
*Upupa epops*

#### **Spagna**

*Alauda arvensis*  
*Alectoris rufa*  
*Athene noctua*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Carduelis carduelis*  
*Cisticola juncidis*  
*Corvus monedula*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*

*Linaria cannabina*  
*Melanocorypha calandra*  
*Merops apiaster*  
*Oenanthe hispanica*  
*Passer domesticus*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Pterocles orientalis*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus unicolor*  
*Tetrax tetrax*  
*Upupa epops*

#### **Francia**

*Alauda arvensis*  
*Alectoris rufa*  
*Anthus campestris*  
*Anthus pratensis*  
*Buteo buteo*  
*Corvus frugilegus*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza cirrus*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza hortulana*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Melanocorypha calandra*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola torquatus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

#### **Croazia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Anthus trivialis*  
*Carduelis carduelis*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza cirrus*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Jynx torquilla*  
*Lanius collurio*  
*Lanius senator*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe hispanica*

*Oriolus oriolus*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

#### **Italia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Carduelis carduelis*  
*Carduelis chloris*  
*Corvus cornix*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza hortulana*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Jynx torquilla*  
*Lanius collurio*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Melanocorypha calandra*  
*Motacilla alba*  
*Motacilla flava*  
*Oriolus oriolus*  
*Passer domesticus italiae*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus unicolor*  
*Sturnus vulgaris*  
*Upupa epops*

#### **Cipro**

*Alectoris chukar*  
*Athene noctua*  
*Carduelis carduelis*  
*Cisticola juncidis*  
*Clamator glandarius*  
*Columba palumbus*  
*Coracias garrulus*  
*Corvus corone cornix*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco tinnunculus*  
*Francolinus francolinus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Chloris chloris*  
*Iduna pallida*  
*Linaria cannabina*

*Oenanthe cyprica*  
*Parus major*  
*Passer hispaniolensis*  
*Pica pica*  
*Streptopelia turtur*  
*Sylvia conspicillata*  
*Sylvia melanocephala*

#### **Lettonia**

*Acrocephalus palustris*  
*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Carpodacus erythrinus*  
*Ciconia ciconia*  
*Crex crex*  
*Emberiza citrinella*  
*Lanius collurio*  
*Locustella naevia*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

#### **Lituania**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Ciconia ciconia*  
*Crex crex*  
*Emberiza citrinella*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

#### **Lussemburgo**

*Alauda arvensis*  
*Emberiza citrinella*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Passer montanus*  
*Saxicola torquatus*  
*Sylvia communis*

#### **Ungheria**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Locustella naevia*

*Merops apiaster*  
*Motacilla flava*  
*Perdix perdix*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Sylvia nisoria*  
*Vanellus vanellus*

#### **Malta**

*Calandrella brachydactyla*  
*Linaria cannabina*  
*Cettia cetti*  
*Cisticola juncidis*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Lanius senator*  
*Monticola solitarius*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer montanus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia decaocto*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia conspicillata*  
*Sylvia melanocephala*

#### **Paesi Bassi**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Athene noctua*  
*Calidris pugnax*  
*Carduelis carduelis*  
*Corvus frugilegus*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Gallinago gallinago*  
*Haematopus ostralegus*  
*Hippolais icterina*  
*Hirundo rustica*  
*Limosa limosa*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Numenius arquata*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola torquatus*  
*Spatula clypeata*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Tringa totanus*  
*Turdus viscivorus*  
*Vanellus vanellus*

#### **Austria**

*Acrocephalus palustris*  
*Alauda arvensis*  
*Anthus spinoletta*  
*Anthus trivialis*

*Carduelis carduelis*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Jynx torquilla*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Miliaria calandra*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus citrinella*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Turdus pilaris*  
*Vanellus vanellus*

#### **Polonia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Ciconia ciconia*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza hortulana*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Limosa limosa*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola torquatus*  
*Saxicola rubetra*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

#### **Portogallo**

*Athene noctua*  
*Bubulcus ibis*  
*Carduelis carduelis*  
*Chloris chloris*  
*Ciconia ciconia*  
*Cisticola juncidis*  
*Coturnix coturnix*  
*Delichon urbicum*  
*Emberiza cirrus*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius meridionalis*

*Linaria cannabina*  
*Merops apiaster*  
*Miliaria calandra*  
*Milvus migrans*  
*Passer domesticus*  
*Pica pica*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Sturnus unicolor*  
*Upupa epops*

#### **Romania**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Ciconia ciconia*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Linaria cannabina*  
*Melanocorypha calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

#### **Slovenia**

*Acrocephalus palustris*  
*Alauda arvensis*  
*Anthus trivialis*  
*Carduelis carduelis*  
*Columba oenas*  
*Columba palumbus*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza cirrus*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Jynx torquilla*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*

*Phoenicurus phoenicurus*

*Picus viridis*

*Saxicola rubetra*

*Saxicola torquatus*

*Serinus serinus*

*Streptopelia turtur*

*Sturnus vulgaris*

*Sylvia communis*

*Upupa epops*

*Vanellus vanellus*

#### **Slovacchia**

*Alauda arvensis*

*Carduelis carduelis*

*Emberiza calandra*

*Emberiza citrinella*

*Falco tinnunculus*

*Hirundo rustica*

*Chloris chloris*

*Lanius collurio*

*Linaria cannabina*

*Locustella naevia*

*Motacilla flava*

*Passer montanus*

*Saxicola rubetra*

*Saxicola torquatus*

*Serinus serinus*

*Streptopelia turtur*

*Sturnus vulgaris*

*Sylvia communis*

*Sylvia nisoria*

*Vanellus vanellus*

#### **Finlandia**

*Alauda arvensis*

*Anthus pratensis*

*Corvus monedula*

*Crex crex*

*Delichon urbica*

*Emberiza hortulana*

*Hirundo rustica*

*Numenius arquata*

*Passer montanus*

*Saxicola rubetra*

*Sturnus vulgaris*

*Sylvia communis*

*Turdus pilaris*

*Vanellus vanellus*

#### **Svezia**

*Alauda arvensis*

*Anthus pratensis*

*Corvus frugilegus*

*Emberiza citrinella*

*Emberiza hortulana*

*Falco tinnunculus*

*Hirundo rustica*

*Lanius collurio*

*Linaria cannabina*

*Motacilla flava*

*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

#### ALLEGATO VI

### ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3

Indicatore	Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Legno morto in piedi	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati. Unità: m<sup>3</sup>/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in <i>Tomppo E. et al.</i>, National Forest Inventories: <i>Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.</p>
Legno morto a terra	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati. Unità: m<sup>3</sup>/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in <i>Tomppo E. et al.</i>, National Forest Inventories: <i>Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.</p>
Percentuale di foreste con struttura disetanea	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea. Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in <i>Tomppo E. et al.</i>, National Forest Inventories: <i>Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010.</p>
Connettività forestale	<p><b>Descrizione:</b> la connettività forestale è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100. Unità: indice.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO — <i>State of the World's Forests: Forest Fragmentation</i>, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.</p>
Indice dell'avifauna comune in habitat forestale	<p><b>Descrizione:</b> l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro. Unità: indice.</p> <p><b>Metodo:</b> Brlik et al., «<i>Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds</i>», <i>Sci Data</i> 8, 21, 2021.</p>
Stock di carbonio organico	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali. Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., <i>LUCAS Soil 2022</i>, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.</p>
Percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone	<p><b>Descrizione:</b> percentuale di foreste e altre superfici boschive dominate da specie arboree autoctone (&gt;50 % della copertura) Unità: Percentuale</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in <i>Tomppo E. et al.</i>, National Forest Inventories: <i>Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010.</p>
Diversità delle specie arboree	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore descrive il numero medio di specie arboree presenti sulle superfici forestali Unità: indice</p> <p><b>Metodo:</b> basato su FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in <i>Tomppo E. et al.</i>, National Forest Inventories: <i>Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010.</p>

#### ALLEGATO VII

### ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 16

1)

Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.

2)

Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.

3)

Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.

4)

Applicare la paludicoltura.

5)

Ristabilire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.

6)

Rimuovere le barriere longitudinali e laterali, quali argini e dighe; dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a scorrimento libero.

7)

Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.

8)

Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.

9)

Stabilire zone ripariali, quali foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.

10)

Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, alberi vecchi e alberi morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.

11)

Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini, ad esempio, di composizione di specie ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.

12)

Aiutare la migrazione di provenienze e specie laddove ciò possa essere necessario a causa dei cambiamenti climatici.

13)

Potenziare la diversità forestale ripristinando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.

14)

Ricorrere a una silvicoltura «naturalistica» o di «copertura continua»; introdurre specie arboree autoctone.

15)

Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi, ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni o attraverso una gestione attiva che favorisca lo sviluppo di funzioni di autoregolamentazione e un'adeguata resilienza.

16)

Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.

17)

Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.

18)

Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ristabilire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.

19)

Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.

20)

Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.

21)

Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.  
22)

Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.  
23)

Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.  
24)

Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.  
25)

Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.  
26)

Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.  
27)

Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina a sostegno del ripristino dei banchi di corallo o di ostriche e dei fondali con «boulder reef».  
28)

Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.  
29)

Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame.  
30)

Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.  
31)

Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici.  
32)

Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.  
33)

Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.

---

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>

ISSN 1977-0707 (electronic edition)